



ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE

Piazza della Repubblica, 1

87017 – **ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)**

☎ 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S
e-mail: csic87500g@istruzione.it – p.e.c. : csic87500g@pec.istruzione.it – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it

Prot. n.4325/7-9

Roggiano Gravina, li 03/11/2020

Al Personale Docente e ATA
Scuola Infanzia, Primaria e Sec. di I gr.

COMUNE DI ALTOMONTE

Ai Genitori degli alunni
Scuola Infanzia, Primaria e Sec. di I gr.

COMUNE DI ALTOMONTE

Al DSGA

All'Albo e al sito web dell'Istituto

All'USR – Calabria

e-mail: direzione-calabria@istruzione.it

All' A.T.P. di Cosenza

e-mail: usp.cs@istruzione.it

Alle Scuole della Provincia di Cosenza

e-mail: scuole.cs@istruzione.it

Oggetto: Emergenza Covid-19 - Proroga sospensione attività scolastiche Scuole del comune di ALTOMONTE dal 3 al 4 novembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'Ordinanza 161 del sindaco del Comune di Altomonte prot. n. 8875 del 2/11/2020 avente ad oggetto *Emergenza Covid-19; proroga sospensione attività scolastiche – Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica* che ordina, in via precauzionale e cautelativa, la proroga della sospensione di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) delle sedi di Altomonte dal 3 al 4 novembre 2020 in attesa dell'esito dei test molecolari per la ricerca di RNA di SARS-Cov-2 effettuati a docenti, alunni ed Ata del plesso scolastico in osservazione per prevenire possibili situazioni di pregiudizio per la collettività

Considerato che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid, bisogna fare ricorso al PDI (Piano Digitale Integrato) approvato dal Collegio dei docenti nella seduta n. 2 del 22/09/2020 per poter riavviare la didattica a distanza;

COMUNICA

Le attività didattiche in presenza degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di tutti i plessi del comune di Altomonte sono sospese dal 3 al 4 novembre 2020.

DISPONE

- Il personale collaboratore scolastico a tempo indeterminato in servizio nei suddetti plessi resta a disposizione per l'eventuale sostituzione di colleghi assenti negli altri plessi dell'Istituto dove le attività didattiche si svolgono regolarmente mentre quello nominato a tempo determinato presterà servizio nella sede centrale di Roggiano Gravina per l'intero periodo di sospensione.



ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE

Piazza della Repubblica, 1

87017 – **ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)**

☎ 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S
e-mail: csic87500g@istruzione.it – p.e.c. : csic87500g@pec.istruzione.it – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it

- La prosecuzione della didattica a distanza da parte di tutti i docenti, inclusi quelli sottoposti a periodo di quarantena da parte dell'ASP.

Resta escluso dalle suddette disposizioni il solo personale che si trovi in assenza per malattia o per altro giustificato motivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.^{ssa} Rosina Gallicchio



ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE ROGGIANO GRAVINA (CS)	
Prot. N.	4394
Del	03-11-2020
Tit.	Vu-9 cl.
RISPOSTO IL	



COMUNE DI ALTOMONTE

Provincia di Cosenza

Prot. N. 8875 del 2/11/2020

Albo N. 1401 del 2/11/2020

ORDINANZA N. 161/2020

Oggetto: Emergenza Covid-19: **proroga sospensione attività scolastiche** - Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL VICE SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul Territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo 2020, ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del COVID-19;

Viste la DCM del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020 e la DCM del 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 ottobre 2020, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i Decreti Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*», 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 30/06/2020, del 09/07/2020, del 16/07/2020, del 24/07/2020, del 11/08/2020, del 12/08/2020, del 16/08/2020, del 21/09/2020, del 25/09/2020, del 07/10/2020 e del 21/10/2020;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 12 maggio 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria (OPGR) n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 del 8 marzo 2020, n.4 del 10 marzo 2020, n.5 del 11 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n.12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30

aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020, n. 41 del 9 maggio 2020, n. 42 del 15 maggio 2020, n. 43 del 17 maggio 2020, n. 44 del 18 maggio 2020, n. 46 del 27 maggio 2020, n. 49 del 3 giugno 2020, n. 50 del 11 giugno 2020, n. 51 del 13 giugno 2020, n. 53 del 2 luglio 2020, n. 55 del 16 luglio 2020, n. 57 del 24 luglio 2020, n. 58 del 6 agosto 2020, n. 59 del 9 agosto 2020, n. 60 del 12 agosto 2020, n. 63 del 21 agosto 2020, n. 65 del 8 settembre 2020, n. 68 del 26/09/2020, n. 73 del 15/10/2020, n. 79 del 23/10/2020 e n.80 del 25/10/2020;

Visto il DPCM del 18/10/2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*»(GU Serie Generale n. 258 del 18/10/2020);

Visto, in ultimo, il DPCM del 24/10/2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020), in sostituzione di quelle del DPCM 13/10/2020, come modificato ed integrato dal DPCM 18/10/2020;

Richiamata la propria **Ordinanza n.118 del 27/10/2020** con la quale, a seguito di positività al test molecolare per la ricerca di RNA di SARS-Cov-2 **OMISSIS**, si disponeva la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 27/10/2020 al 31/10/2020 compreso, di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Altomonte, per consentire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione dei locali di tutti i plessi scolastici;

Considerato che:

- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza ha comunicato al Sindaco l'esigenza di ordinare la disposizione di quarantena cautelativa per 15 bambini frequentanti la scuola dell'obbligo e per 35 soggetti tra genitori e conviventi degli stessi;
- i tamponi rino-faringei disposti per i suddetti e già eseguiti non sono stati processati dal suddetto Dipartimento, per cui, alla data odierna, non si conoscono i risultati degli stessi;

Considerato che i soggetti sottoposti a quarantena cautelativa, il cui esito dei tamponi rino-faringei è ancora incerto, **hanno avuto prima della disposizione di quarantena delle relazioni con l'utenza scolastica**;

Ritenuto che la descritta situazione impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto necessario, a tal fine, in attesa dell'esito dei tamponi suddetti, prorogare la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 03/11/2020 al 04/11/2020 compreso, di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Altomonte;

Accertato che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: "*in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

Sentita la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Altomonte-Roggiano Gravina, Dott.ssa Rosina Gallicchio;

Sentiti i Settori Comunali interessati;

Viste le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate; **ferma restando la piena applicazione delle misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus;**

ORDINA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza

La proroga della sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 03/11/2020 al 04/11/2020 compreso, di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Altomonte.

Restano impregiudicate le autonome iniziative della Dirigente Scolastica circa l'organizzazione didattica a distanza e di smart-working.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

L'immediata Esecutività del presente provvedimento.

Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Altomonte.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- b. alla Questura di Cosenza;
- c. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- d. al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, NAS di Cosenza;
- e. ai Responsabili dei Settori Tecnico e Amministrativo;
- f. all'Ufficio Polizia Municipale;
- g. al Comando Carabinieri di Altomonte;

Altomonte lì 02 novembre 2020



IL VICE SINDACO
Francesco Provenzale

